

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**  
**DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5**  
**N. 170/2011 DEL 08/04/2011**

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **OTTO** del mese di **APRILE** alle ore **14.30** si è riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.:

**Giovanni ZANOLIN** - Presidente

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone

**Paolo NADAL**- Vice Presidente

Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano

**Nerina GIUSTI**

Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

<b>Comune</b>		<b>Presenza</b>	
Pordenone		1	
Cordenons		0	
Porcia		0	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		3	0

Partecipano alla riunione i Sigg.

**Lucilla MORO**

Coord. Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e S. Quirino

**Barbara ZAIA**

Coord. Area Inclusione Sociale U.O.T. Porcia

Il Sig. Giovanni **ZANOLIN** assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente invita il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante

**OGGETTO:DEFINIZIONE COMPETENZA IN MERITO AI MINORI INSERITI IN ISTITUTO E ACCOMPAGNATI DAL GENITORE**

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Premesso che:

- con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", è stato introdotto nell'ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale;
- i Comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino), hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la "Convenzione quadro istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e 2 della LR 6/2006" convenzione che definisce e approva, fra l'altro, le finalità, le funzioni, i principi e i criteri generali di esercizio;
- in attuazione della succitata Convenzione sono stati approvati e sottoscritti in data 21 novembre 2008 due accordi attuativi nei quali, tra l'altro, si definiscono modalità di programmazione, Piani Economici Finanziari, conferimento dei beni, riparto dei costi tra i comuni stessi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 ed il Pluriennale 2011-2013 dell'ente gestore, nonché la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 163 del 28.12.2010 è stato approvato il bilancio di ambito – PEF previsionale 2011;
- il Piano Economico Finanziario del Servizio sociale dei Comuni, così come inteso nell'atto di delega sottoscritto, costituisce il documento in base al quale vengono iscritte, in appositi centri di costo, le risorse di rispettiva competenza per materie delegate, nonché tutte le altre spese inerenti la funzionalità della struttura, i costi del personale, ecc.;
- Rammentato che in data 18 dicembre 2009, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci nr. 141 è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante il suo funzionamento il quale prevede, all'art. 9, tempi e modalità per le "Deliberazioni" della stessa Assemblea;
- tra le materie che i Comuni hanno delegato all'Ambito rientrano anche gli interventi nei confronti dei minori;

Considerato che:

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, all'art. 1 del Titolo I "Diritto del minore ad una famiglia", prevede che *"il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia: A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto; lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia"*;
- la Magistratura minorile dispone, in alcune situazioni, con proprio decreto, il collocamento di soggetti minori d'età in idonea struttura accompagnati dalla madre, se consenziente, anche in applicazione del disposto dal Codice Civile (artt. 330 - 333 – 336), incaricando contestualmente il Servizio Sociale dei Comuni di procedere all'esecuzione delle disposizioni di cui trattasi;
- ad oggi, nei casi in cui si procede all'inserimento di un minore in struttura unitamente alla madre consenziente, la spesa viene assunta in carico per la quota relativa al minore con il bilancio dell'Ambito, mentre per la parte attinente alla retta della madre la spesa viene

assunta in carico con il bilancio del Comune di competenza, nella considerazione che quest'ultima sia qualificabile come "adulto in situazione di bisogno";

- alla luce della normativa richiamata, sentita in merito in maniera informale anche la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, si ritiene che di fatto la madre viene ospitata presso la struttura residenziale individuata dal Servizio Sociale, non tanto per la sua condizione personale di disagio, quanto per rispettare il dispositivo della Magistratura minorile ed in ossequio alle norme in vigore che garantiscono al minore il diritto di crescere ed essere educato dalla propria famiglia, pertanto anche l'intervento di sostegno economico per il pagamento della retta del genitore che accompagna il minore in struttura deve intendersi quale intervento a tutela del minore stesso;

Ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di considerare la spesa per il pagamento della retta di ospitalità in istituto del genitore che accompagna il minore in struttura residenziale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Magistratura minorile, quale onere da assumere a garanzia del progetto di tutela del minore, con conseguente imputazione della relativa spesa, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, a carico del bilancio dell'Ambito Urbano 6.5 e non più a carico dei bilanci dei comuni, restando comunque fermo il ristoro da parte dei comuni stessi delle spese sostenute, secondo le modalità di riparto approvate di volta in volta;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;

Con voti unanimi e palesi

## D E L I B E R A

Per le argomentazioni ampiamente esposte in esordio:

1. di considerare la spesa per il pagamento della retta di ospitalità in istituto del genitore che accompagna il minore in struttura residenziale, ovvero di altro soggetto esercitante la potestà genitoriale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Magistratura minorile, quale onere da assumere a garanzia del progetto di tutela del minore, con conseguente imputazione della relativa spesa, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, a carico del bilancio dell'Ambito Urbano 6.5 e non più a carico dei bilanci dei comuni;
2. di disporre che le eventuali spese impegnate ad oggi a carico dei bilanci dei comuni vengano svincolate e reimpegnate negli specifici capitoli del bilancio di previsione dell'Ambito Urbano 6.5, ove verranno previsti adeguati stanziamenti;
3. di precisare che i comuni dovranno provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Ambito Urbano 6.5 per gli interventi di cui in argomento secondo le modalità di riparto che verranno approvate di volta in volta dalla stessa Assemblea dei Sindaci;
4. di dare comunicazione del presente dispositivo ai cinque Comuni dell'Ambito Urbano 6.5 per i provvedimenti di competenza.

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati 00

U.O.T Cordenons e S. Quirino  
f.to Lucilla MORO

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni ZANOLIN  
Presidente Assemblea dei Sindaci